



# **Comune di Amaro**

## **Regolamento di Polizia Mortuaria**

**Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2012**

**Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 18.10.2018**

**Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 30.07.2021**

**Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2025**

## SOMMARIO

|   |    |
|---|----|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....  | 4  |
| Art. 1 - Oggetto e finalità .....   | 4  |
| Art. 2 - Polizia Mortuaria nel Comune .....   | 4  |
| Art. 3 - Definizioni .....  | 4  |
| TITOLO II - FUNZIONI .....  | 5  |
| Art. 4 - Compiti dei Comuni .....   | 5  |
| Art. 5 - Compiti delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria .....   | 5  |
| TITOLO III - ATTIVITA' FUNEBRE .....  | 5  |
| Art. 6 - Attività funebre .....   | 5  |
| TITOLO IV - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE .....  | 6  |
| Art. 7 - Accertamento di morte .....  | 6  |
| Art. 8 - Denuncia della causa di morte .....  | 6  |
| Art. 9 - Periodo di osservazione .....  | 7  |
| Art. 10 - Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso .....                                     | 7  |
| Art. 11 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane .....                                | 7  |
| Art. 12 - Tanatoprassi .....  | 8  |
| Art. 13 - Esame autoptico - Autopsie - Esame diagnostico .....  | 8  |
| Art. 14 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio .....  | 8  |
| Art. 15 - Trattamenti particolari .....   | 9  |
| TITOLO V - SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO .....                                  | 9  |
| Art. 16 - Strutture obitoriali .....  | 9  |
| Art. 17 - Casa funeraria - mortuaria .....  | 9  |
| Art. 18 - Sala del commiato .....   | 10 |
| TITOLO VI - TRASPORTO FUNEBRE .....   | 10 |
| Art. 19 - trasporto funebre – autorizzazione – responsabilità .....                                       | 10 |
| Art. 20 - Trasporto di ossa e di ceneri .....   | 11 |
| Art. 21 - Mezzi di trasporto funebre e rimesse .....  | 11 |
| Art. 22 - Prodotti del concepimento .....   | 12 |
| Art. 23 - Trasporto funebre tra Stati .....   | 12 |
| Art. 24 - Trattamento conservativo .....  | 12 |
| Art. 25 - Caratteristiche delle casse .....   | 12 |
| Art. 26 - Cortei funebri .....  | 13 |
| Art. 27 - Funerali .....  | 13 |
| TITOLO VII - CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI .....   | 13 |
| Art. 28 - Costruzione dei cimiteri .....  | 13 |
| Art. 29 - Gestione dei cimiteri .....   | 14 |
| Art. 30 - Area di rispetto .....  | 16 |
| Art. 31 - Requisiti minimi .....  | 16 |
| TITOLO VIII - INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI CIMITERIALI ED<br>EXTRACIMITERIALI ..... | 17 |
| Art. 32 - Diritto di sepoltura .....  | 17 |
| Art. 33 - Identificazione della sepoltura .....   | 17 |
| Art. 34 - Inumazione .....  | 17 |
| Art. 35 - Caratteristiche delle fosse .....   | 18 |
| Art. 36 - Tumulazione .....   | 19 |
| Art. 37 - Loculi .....  | 20 |
| Art. 38 - Ossario .....   | 20 |
| Art. 39 - Nicchie cinerarie .....   | 21 |
| Art. 40 - Tombe di famiglia .....   | 21 |
| Art. 41 - Sepoltura privata nel cimitero .....  | 22 |
| Art. 42 - Decadenza delle concessioni .....   | 24 |
| Art. 43 - Estinzione delle concessioni .....  | 25 |
| Art. 44 - Revoca delle concessioni .....  | 25 |
| Art. 45 - Acquisizione delle tombe abbandonate .....  | 25 |
| Art. 46 - Cittadini assistiti .....   | 25 |
| Art. 47 - Esumazioni .....  | 25 |
| Art. 48 - Estumulazioni .....   | 26 |
| Art. 49 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali .....   | 26 |
| Art. 50 - Cappella privata fuori del cimitero .....   | 27 |

|  |    |
|--|----|
| Art. 51 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi .....       | 27 |
| TITOLO IX - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI .....         | 27 |
| Art. 52 - Autorizzazione alla cremazione .....                   | 27 |
| Art. 53 - Affidamento e dispersione delle ceneri.....            | 27 |
| Art. 54 - Luoghi di dispersione delle ceneri .....               | 28 |
| Art. 55 - Modalità di conservazione delle urne affidate .....    | 29 |
| Art. 56 - Senso comunitario della morte .....                    | 29 |
| Art. 57 - Realizzazione di crematori.....                        | 29 |
| Art. 58 - Applicazione retroattiva .....                         | 29 |
| TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI.....                              | 29 |
| Art. 59 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri ..... | 29 |
| Art. 60 - Informazione sulle pratiche funerarie .....            | 29 |
| Art. 61 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri .....  | 29 |
| Art. 62 - Esecuzione di lavori all'interno del cimitero .....    | 30 |
| Art. 63 - Rifiuti cimiteriali .....                              | 31 |
| Art. 64 - Sanzioni amministrative .....                          | 31 |
| Art. 65 - Disposizioni transitorie .....                         | 31 |
| Art. 66 - Responsabilità .....                                   | 31 |
| Art. 67 - Entrata in vigore del Regolamento .....                | 31 |
| Art. 68 - Norma finale.....                                      | 31 |
| Art. 69 - Riferimenti Normativi .....                            | 32 |

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.

### Art. 2 - Polizia Mortuaria nel Comune

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione ai decessi delle persone, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati e di ogni altra analoga funzione non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e secondo l'organizzazione interna, nonché dal Dipartimento di Prevenzione dell'AAS, per quanto di competenza.

### Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le 24 ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a 24 ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- c) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;
- d) cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento termico, in ceneri;
- e) ceneri: il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili;
- f) medico curante: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza della evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. E' colui che compila la denuncia della causa di morte;
- g) medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;
- h) tanatocosmesi: le operazioni di pulizia, vestizione e, in generale, di cosmesi e di miglioramento della presentabilità del cadavere, non comportanti il rallentamento dei processi putrefattivi;
- i) tanatoprassi: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- j) trattamento conservativo: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;
- k) feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- l) cassetta di resti ossei: il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- m) urna cineraria: il contenitore di ceneri;
- n) loculo: la nicchia, posizionata anche sotto terra, per la sepoltura del defunto;
- o) loculo areato: il loculo realizzato, anche sotto terra, con soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas di decomposizione e di raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici permettendo una più rapida mineralizzazione del cadavere;
- p) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;
- q) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;
- r) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione;
- r bis) cimitero d'urne: il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, con destinazione d'uso esclusiva distanti almeno cinquanta metri dai centri abitati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie;
- r ter) trasporto funebre: trasferimento di una salma o cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, o verso l'estero mediante l'utilizzo di mezzi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria e del personale necessario;

r quater) trasporto provvisorio: il trasporto della salma o cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, normalmente effettuato per permetterne le onoranze prima del trasporto definitivo al cimitero o crematorio;

r quinquies) coniuge: ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera b).

## **TITOLO II - FUNZIONI**

### **Art. 4 - Compiti dei Comuni**

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla legge;

b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico, rivolgendosi, secondo il criterio della turnazione, ai soggetti esercitanti l'attività funebre e che abbiano aderito ad apposito accordo quadro.

2. In particolare il presente regolamento di polizia mortuaria:

a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, dei cimiteri d'urne, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure volte a favorire i processi di mineralizzazione, nonché l'inumazione e la tumulazione in loculi ermetici e la tumulazione in loculi areati, ottenuti anche per trasformazione di loculi esistenti che favoriscano il processo di mineralizzazione del cadavere;

c) fissa le modalità delle concessioni e la loro durata, il cui limite massimo è di novantanove anni, anche se rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria);

d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione della normativa vigente;

e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalità di conservazione, nonché i luoghi pubblici destinati alla dispersione, nel rispetto della normativa regionale e statale in materia;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.

### **Art. 5 - Compiti delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria**

1. Le Aziende per l'Assistenza Sanitaria:

a) assicurano il servizio di medicina necroscopica individuando anche le strutture preposte al riscontro diagnostico;

b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 15 e 59;

c) esercitano le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari;

d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla legge;

e) è richiesto il parere e l'eventuale presenza del Personale Sanitario della locale Azienda per l'Assistenza Sanitaria nei seguenti casi:

- Esumazione straordinaria;

- Estumulazione straordinaria per traslazione del feretro;

- Risanamento tombe;

- Operazioni relative al condizionamento delle salme.

## **TITOLO III - ATTIVITA' FUNEBRE**

### **Art. 6 - Attività funebre**

1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta, anche tramite avvalimento in forma stabile e continuativa, l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;

- b) vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
  - c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
  - d) trasferimento e trasporto funebre;
  - e) trattamenti di tanatocosmesi;
  - f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è ammesso sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dal Decreto del Presidente della Regione 28.08.2015, n. 0172/Pres., ed è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, con la gestione di strutture e servizi sanitari, socioassistenziali e strutture di ricovero e cura. L'attività funebre svolta da Comuni o enti da essi controllati è incompatibile con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali presso le sedi di altri enti. L'attività di avvalimento di cui al comma 1 non può riguardare il primo carro funebre e l'autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero. Fra i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre di cui al Decreto del Presidente della Regione 28.08.2015, n. 0172/Pres., le imprese esercenti forniscono l'offerta di un servizio minimo costituito da trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche.
3. E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nell'immobile della sede operativa dichiarata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
4. Il Comune verifica la permanenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l'esercizio dell'attività funebre.
5. Lo svolgimento dell'attività di ditte esercenti il solo trasporto a pagamento è ammessa solo per il trasporto di feretro chiuso ed è escluso durante il periodo di cui all'art. 10 della legge regionale 12/2011.
6. L'esercizio del trasporto di cui al comma 5 è sottoposto al possesso degli stessi requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

## **TITOLO IV - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE**

### **Art. 7 - Accertamento di morte**

1. Il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trenta ore e non prima di quindici ore dalla constatazione del decesso.
3. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui all'art. 10 del presente regolamento, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige il certificato necroscopico.
4. Il Sindaco autorizza il trasporto e la sepoltura del cadavere sulla base del certificato necroscopico di accertamento della morte, eccetto che non si tratti di decesso dovuto a cause violente o connesse anche ipoteticamente a responsabilità di terzi. In questi casi è d'obbligo l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, che, esperiti i debiti accertamenti, rilascia un "nulla osta" al trasporto e alla sepoltura.

### **Art. 8 - Denuncia della causa di morte**

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è fatta dal medico curante entro ventiquattro (24) ore dall'accertamento del decesso e, in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni, all'Ufficiale di Stato Civile.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte può essere fatta dal medico necroscopo, da uno dei congiunti o persona convivente col defunto, o da un loro delegato oppure, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta da persone che ne sono informate.
3. A prescindere dai casi di cui sopra, chiunque abbia notizia di un decesso naturale, accidentale, o delittuoso, oppure rinvenga in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere, è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità Comunale o le forze di Polizia territorialmente competenti. L'obbligo alla denuncia si estende anche in caso di rinvenimento di feti espulsi morti e di prodotti abortivi, a qualunque epoca della gestazione.
4. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto, convivenze e comunità di qualsiasi specie, il Direttore e chi ne è delegato dall'Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato al primo comma, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'art. 72 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

6. La denuncia, redatta su apposito modulo, dovrà essere completa delle notizie riguardanti le generalità del defunto, il luogo dove avvenne il decesso, la causa della morte e le circostanze in cui essa avvenne e fornendo all'Ufficio stesso ogni altra notizia riguardante l'età, il sesso, lo stato civile e la condizione del defunto.
7. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, la denuncia deve essere fatta immediatamente all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
8. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria dove è avvenuto il decesso.
9. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185.
10. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta (30) giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria territorialmente competente. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

#### **Art. 9 - Periodo di osservazione**

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro (24) ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione e nel caso in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, il periodo di osservazione non è prescritto.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore sanitario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di ventiquattro (24) ore adottando specifiche misure cautelative.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse, anche solo sospette, sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal Decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (aggiornamento del Decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").
6. L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
  - a) presso il domicilio del defunto;
  - b) presso la struttura obitoriale;
  - c) presso la casa funeraria.
7. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.
8. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

#### **Art. 10 - Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso**

1. Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.
3. In caso di trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 11 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane**

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competenti per territorio.

2. Salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Comune ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

#### **Art. 12 - Tanatoprassi**

1. Trascorso il periodo di osservazione e dopo l'effettuazione della visita necroscopica possono essere eseguiti, su richiesta dei familiari, trattamenti di tanatoprassi da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.
3. Per l'esecuzione dell'operazione di imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
  - a) dichiarazione del Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui sarà effettuata;
  - b) distinti certificati del medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
4. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

#### **Art. 13 - Esame autoptico - Autopsie - Esame diagnostico**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Comune per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte.
3. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore.
4. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
5. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. Può essere disposto il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte. Il riscontro diagnostico è assicurato dal servizio di medicina necroscopica della competente Azienda per l'Assistenza Sanitaria come disposto dall'art. 5 della L.R. 21 ottobre 2011, n.12. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

#### **Art. 14 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio**

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.
2. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto, 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto.
3. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
4. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.



5. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

6. Il coordinatore sanitario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri. È vietato, in ogni caso, il commercio di ossa umane.

#### **Art. 15 - Trattamenti particolari**

1. In caso di morte per malattia infettiva oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria detta le prescrizioni a tutela della salute.

2. Al fine di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria e al Comune.

### **TITOLO V - SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO**

#### **Art. 16 - Strutture obitoriali**

1. Sono strutture obitoriali:

a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dal Decreto del Presidente della Regione 28.08.2015, n. 0172/Pres.

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) il mantenimento in osservazione del cadavere;

b) il riscontro diagnostico;

c) le autopsie giudiziarie;

d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

e) i trattamenti conservativi;

f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

g) la custodia e l'esposizione del cadavere.

4. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o presso cimiteri di altri Comuni vicini, ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

6. Il mantenimento in osservazione delle salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. del 13 febbraio 1964, n.185. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

#### **Art. 17 - Casa funeraria - mortuaria**

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati a esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione del cadavere;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione del cadavere;

e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dal Decreto del Presidente della Regione 28.08.2015, n. 0172/Pres. e la gestione è subordinata ad autorizzazione del Comune.

3. Le case funerarie sono ubicate a una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

5. Il Comune dispone presso il cimitero comunale, di una camera mortuaria destinata alla eventuale sosta delle salme e dei resti prima del seppellimento e dopo il prescritto periodo di osservazione. Il deposito non può superare la durata di tre (3) giorni, fatti salvi i termini diversi disposti dall'Autorità Giudiziaria. Nelle camere

mortuarie l'assistenza alle salme deposte può essere effettuata dai familiari limitatamente al periodo di apertura delle stesse, coincidente di norma con l'orario di apertura del cimitero.

6. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

#### **Art. 18 - Sala del commiato**

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dal Decreto del Presidente della Regione 28.08.2015, n. 0172/Pres.

3. La gestione è soggetta a comunicazione al Comune nelle forme che saranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto nel quale saranno previste, fra l'altro, la localizzazione e la regolamentazione della stessa.

### **TITOLO VI - TRASPORTO FUNEBRE**

#### **Art. 19 - trasporto funebre – autorizzazione – responsabilità**

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di cui all'art. 10 del presente regolamento, è chiuso, per il trasporto, in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

4. La salma può essere deposta nel feretro prima dello scadere del periodo di osservazione purché il corpo sia posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

5. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito. Potrà essere rivestito con nuovi indumenti purché questi siano sovrapposti a quelli che già indossava avvolti in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se nudo al decesso potrà essere rivestito con nuovi indumenti. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

6. Nel comune di Amaro il servizio di trasporto delle salme viene eseguito dalle agenzie di pompe funebri rientranti nella fattispecie delle agenzie d'affari e soggette alla disciplina del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Rimangono in capo al comune le spese sostenute per il trasporto di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo il successivo ed eventuale recupero delle spese sostenute. Il trasporto deve essere comunque effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio.

7. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato, Polizia Locale ed altre forze di polizia), il servizio di trasporto delle salme viene eseguito dalle agenzie di pompe funebri rientranti nella fattispecie delle agenzie d'affari e soggette alla disciplina del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione, camera mortuaria o, se è il caso, all'obitorio. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a carico della pubblica autorità che lo ha disposto. Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile. Le salme accidentate, durante il periodo di permanenza nel luogo del sinistro, devono essere ricoperte con un lenzuolo e sottratte alla vista di tutti coloro che non hanno compiti istituzionali o di servizio connessi ai procedimenti giudiziari e di polizia mortuaria.

8. E' vietato qualsiasi trasporto di cadavere in luogo diverso dal cimitero comunale o fuori dal territorio del Comune senza autorizzazione del Sindaco. E' consentita la sosta del cadavere in chiesa per il tempo

necessario al rito religioso. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il relativo provvedimento di autorizzazione dovrà essere comunicato anche ai Sindaci dei Comuni interessati.

9. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, che dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale ed a garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto, vi apporrà un sigillo. Il feretro, con i documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione. Giunto al cimitero, consegnerà il feretro e i documenti al personale preposto al ricevimento e sepoltura che verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra. Le salme provenienti da altro Comune, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata, in rapporto alla tipologia di sepoltura alla quale sono destinati, la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sugli stessi.

10. Il trasporto di militari o di appartenenti a congregazioni o confraternite riconosciute come enti morali, può essere eseguito dalle rispettive amministrazioni con mezzo proprio.

11. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune nel quale è avvenuto il decesso. In generale l'autorizzazione al trasporto funebre, dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso, fatta eccezione per:

a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 285/1990, per i quali è competente l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria;

b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al sindaco del Comune di decesso.

12. Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del medesimo decreto.

13. Per incaricato del trasporto della salma di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 23 del D.P.R. n. 285/1990, è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:

a) da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

14. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.

15. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.

16. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.

#### **Art. 20 - Trasporto di ossa e di ceneri**

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune.

3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria, sulle quali dovrà essere collocata una targhetta recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento, può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

#### **Art. 21 - Mezzi di trasporto funebre e rimesse**

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati in possesso dei requisiti e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori. In particolare i carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. I requisiti dei mezzi di trasporto funebre sono comunque definiti dal Decreto del Presidente della Regione 28.08.2015, n. 0172/Pres.

2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

### **Art. 22 - Prodotti del concepimento**

1. L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale di stato civile e di presunta età gestazionale dalle venti alle ventotto settimane.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la procedura di cui al comma 1 anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.

### **Art. 23 - Trasporto funebre tra Stati**

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo. Tale accordo non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata della documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.
4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.
5. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri. In ogni caso, sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, l'autorizzazione dovrà recare le generalità della salma, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione.
6. Nei casi di introduzione ed estradizione di cadaveri troveranno applicazione gli art. 27-28-29-30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 24 - Trattamento conservativo**

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune e comunque entro i confini regionali, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
3. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro. Per il trasporto di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
5. Sono vietati i trattamenti antiputrefattivi a base di formaldeide.

### **Art. 25 - Caratteristiche delle casse**

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione, della esumazione, estumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dal Decreto del Presidente della Regione 28.08.2015, n. 0172/Pres.
2. I requisiti di cui al comma 1 come l'utilizzo di tecniche costruttive o di dispositivi che facilitano il processo di scheletrizzazione del cadavere e le operazioni di estrazione dei resti mortali, in conformità delle norme igienico-sanitarie e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono definite dalla giunta regionale.
3. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.

4. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

5. Se nel trasporto funebre la distanza da coprire è inferiore ai 100 km. verrà impiegata la sola cassa di legno. Oltre i 100 km, è d'obbligo la doppia cassa (legno e metallo). I 100 km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione facendo riferimento alla distanza fra i due comuni, così come riportata da carte stradali. Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. Sia la cassa di legno che quella di metallo dovranno portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

6. Vi è l'obbligo di apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione di nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.

7. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, autorizza di volta in volta in relazione ai singoli brevetti, l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione. Il Ministro della Salute con specifiche procedure, in relazione all'evolversi del mercato, può consentire per la costruzione delle casse e dei relativi accessori interni ed esterni l'uso di materiali diversi da quelli oggi indicati, prescrivendone le caratteristiche.

#### **Art. 26 - Cortei funebri**

1. I cortei funebri dall'abitazione del defunto, dall'Ospedale, dalla Casa di Riposo o da altre analoghe strutture di degenza o dalla sala di commiato e sino alla chiesa, o nel caso in cui su richiesta dei parenti non venga svolta alcuna funzione religiosa e quindi fino al cimitero, debbono essere effettuate di norma a bordo di veicoli e di regola, seguire la via più breve.

I cortei funebri nel percorso fino al cimitero, devono seguire la via più breve e possono essere effettuati a piedi nel rispetto delle tradizioni ed usi locali.

2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada. E' vietato a persone, veicoli od altro fermare, disturbare, intralciare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo sia a piedi che a bordo di veicoli. Il tragitto fino al cimitero, a discrezione del Comando della Polizia Locale, potrà subire modificazioni in funzione di esigenze di viabilità, sui tratti di strada interessati da lavori, o per ragioni di pubblica sicurezza.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare in ogni caso il passo ai veicoli di emergenza e soccorso.

4. In considerazione delle problematiche relative alla circolazione veicolare, nel comune di Amaro, i cortei funebri a piedi sono accompagnati dal personale di Polizia Locale, o da altro personale debitamente incaricato, a garanzia della sicurezza del corteo, adottando autonomamente gli opportuni provvedimenti sulla circolazione veicolare e pedonale necessari. Nel caso in cui il Comando di Polizia Locale fosse, per contingenti motivi di servizio, impossibilitata, anche con altro personale incaricato, a garantire la scorta al corteo funebre a piedi, il corteo dovrà essere effettuato a bordo dei veicoli a garanzia e tutela dei partecipanti. In caso di violazione a tale prescrizione, l'Amministrazione Comunale ed il suo Personale di Polizia Locale rimarrà sollevato ed indenne da ogni responsabilità in sede civile e penale, rimanendo in capo ai trasgressori ogni responsabilità.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, per quanto riguarda le scorte a cortei funebri, il Comando di Polizia Locale a seguito di motivate e comprovate esigenze e qualora ravvisasse problematiche inerenti alla circolazione stradale potrà autonomamente predisporre servizi di viabilità a garanzia della sicurezza dei partecipanti ai cortei.

6. Ai sensi dell'art. 190 del CDS ed unicamente per i soli cortei funebri effettuati a piedi e debitamente scortati dal Personale della Polizia Locale si deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti.

#### **Art. 27 - Funerali**

1. Nel Comune di Amaro di norma è vietata l'effettuazione di funerali nelle giornate di domenica e nelle giornate di festività nazionali. Deroga al presente articolo potrà essere concessa nel solo periodo estivo, ovvero per gravi motivi igienico-sanitari o per altri casi eccezionali, debitamente certificati dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria o autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

### **TITOLO VII - CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI**

#### **Art. 28 - Costruzione dei cimiteri**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del Regio Decreto 1265/1934, ogni Comune ha l'obbligo di realizzare, anche in associazione con altri Comuni, almeno un cimitero definendo con atto successivo le modalità di riparto delle spese di impianto e di manutenzione.

2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, adotta un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di venti (20) anni.

3. Il Piano Cimiteriale, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, determina, ad esclusione delle tombe dei Caduti in Guerra, la delimitazione degli spazi e delle sepolture, in particolare per le sepolture private e per i Cimiteri presenti nel Comune, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi. Detto piano potrà prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- delle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del cinquanta per cento;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossari e cinerari in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili ed ottenere nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.

Almeno ogni dieci (10) anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

4. Il piano cimiteriale si compone dei seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) indagine geologica;
- c) planimetria generale dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti, comprendenti le relative zone di rispetto cimiteriale. Le planimetrie devono essere aggiornate ogni cinque (5) anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti;
- d) disegni e descrizioni delle principali opere;
- e) programma delle rotazioni.

5. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

6. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, dalle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

7. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso; deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. Il terreno del cimitero, inoltre, deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

#### **Art. 29 - Gestione dei cimiteri**

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri e degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, del presente regolamento, l'attività di gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri, marmoree, lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero.

2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli Uffici e dei Servizi del Comune. Il Dirigente del competente Servizio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, controlla il funzionamento dei cimiteri per quanto riguarda l'igiene e la sanità e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

3. La gestione dei servizi dei Cimiteri è coordinata:

- dall'Area per i Servizi Generali del Comune attraverso l'ufficio Demografico Statistico Comunale e della Segreteria, per quanto riguarda i servizi relativi al rilascio dei permessi di seppellimento, le autorizzazioni al trasporto delle salme e dei resti, la gestione amministrativa delle aree e dei campi a rotazione comune, di quelle private in concessione, ossari, loculi e cinerari in funzione dei decessi, la stipula delle concessioni, la tenuta e l'aggiornamento dei registri e delle planimetrie cimiteriali ed ogni altra pratica ed atto amministrativo inerente in materia;

- dall'Area delle Opere Pubbliche, per quanto concerne i lavori di nuova costruzione e le opere di manutenzione straordinaria nei cimiteri;

- dall'Area per i Servizi Tecnico Manutentivi relativamente alle opere di manutenzione ordinaria nei cimiteri, alle operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione ed ogni altra operazione cimiteriale ad opera delle maestranze comunali o dei servizi eventualmente dati in appalto esterno secondo le procedure di legge.

- dall'Area per i Servizi Urbanistici per quanto concerne la realizzazione dei piani regolatori cimiteriali.

4. L'Ufficio incaricato, oltre a tenere aggiornate le planimetrie, terrà aggiornato un registro delle sepolture, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari; tale registro può essere tenuto anche con l'utilizzo di sistemi informatici di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990. Copia del supporto magnetico verrà conservata ogni anno mediante deposito all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei record. Le registrazioni cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

5. Ad ogni posizione nel registro delle sepolture corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Nel registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si dovesse verificare.

6. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) le generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) l'indicazione schematica della collocazione delle salme;

d) le generalità del concessionario o dei concessionari; per le concessioni più datate, saranno indicate le notizie per quanto conosciute;

e) la data ed il numero della concessione;

f) la natura e la durata della concessione;

g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione se comunicate dagli interessati;

h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

7. Nel cimitero comunale di Amaro è assicurato un servizio di custodia, sulla base delle competenze e responsabilità attribuite ai sensi del comma 4 del presente articolo, che comprende l'applicazione del presente Regolamento, per la parte che riguarda il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 D.P.R. n. 285/1990, la tenuta dei Registri prescritti, la conservazione degli atti e la custodia delle chiavi delle porte dei cimiteri e quelle dei diversi locali annessi, la sorveglianza, la pulizia, l'igiene, la conservazione dei cimiteri ed in particolare:

a) fornire servizi di assistenza e prestazioni complementari per l'esecuzione di autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;

b) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;

c) curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;

d) curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe, nonché al taglio, all'estirpazione delle erbe e loro conferimento e smaltimento secondo le procedure vigenti;

e) curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;

f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.;

g) vietare l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza l'autorizzazione del Comune qualora prevista; denunciare qualunque manomissione che avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;

h) mantenere le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno del cimitero, delle adiacenze e lungo la strada di accesso;

i) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che vengono sepolti, non permettere che avvengano sepolture senza la previa consegna dei documenti prescritti a seconda dei casi;

l) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e procedere alla sepoltura delle salme;

m) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma anche in relazione allo scolo delle acque piovane;

n) inumare ed esumare i cadaveri, le membra ed i pezzi di cadavere, su disposizione dell'Ufficiale dello Stato Civile, in qualsiasi tempo ed ora;

- o) raccogliere e depositare nell'ossario comune del cimitero, le ossa dei cadaveri che venissero esumati o estumulati, qualora i parenti del defunto non abbiano disposto diversamente;
  - p) disperdere le ceneri della cremazione nel cinerario comune, qualora il defunto abbia manifestato tale volontà;
  - q) prestarsi al trasporto dei feretri all'interno dei cimiteri con l'utilizzo di idoneo carrello o barella gommata nel rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - r) avvertire il Sindaco e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria di tutte le necessità che si dovessero verificare in materia sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni da questi impartite;
  - s) conservare per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annotare su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni;
  - t) ogni altra ed ulteriore incombenza nel servizio di custodia non ricompresa nel presente regolamento potrà essere definita successivamente.
8. Gli addetti ai servizi cimiteriali non potranno riscuotere, per nessuna ragione alcuna tassa e tariffa cimiteriale, né pretendere od esigere somme per prestazioni nel cimitero. Agli stessi, qualora non dipendenti del Comune, vengono inoltre applicate le norme previste dalle norme vigenti per il personale dipendente.

### **Art. 30 - Area di rispetto**

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del regio decreto 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 130/2001 e dall'articolo 28 della legge 166/2002, è individuata considerando:
- a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
  - b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
  - c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.
2. I cimiteri per animali d'affezione di cui alla L.R. 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai 25 metri dalle sepolture.

### **Art. 31 - Requisiti minimi**

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
- a) un campo di inumazione comune a rotazione, ai sensi dell'art. 337 del T.U. n. 1265 del 27 luglio 1934, per il quale le caratteristiche del suolo, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285;
  - b) un campo di inumazione speciale;
  - c) un ossario comune;
  - d) un cinerario comune.
2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere presente una struttura obitoriale, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 16 comma 4 del presente regolamento, da destinare anche all'osservazione delle salme e destinata a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, le persone:
- morte in abitazioni nelle quali sia comunque non conveniente mantenerle per il periodo prescritto di osservazione;
  - morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
  - sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento, e da sottoporsi ad autopsia.
3. In ogni cimitero possono essere realizzati:
- a) loculi per la tumulazione di feretri;
  - b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei;
  - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
  - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri;
  - e) uno spazio di inumazione degli arti anatomici;
  - f) campi per le inumazioni private individuali, familiari e per collettività, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione comune decennali e per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. Su tali aree possono essere innalzati monumenti, manufatti ed applicate lapidi secondo le condizioni stabilite dai successivi articoli, i cui concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni;
  - g) campi ove possono essere altresì accolti, per il seppellimento i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
  - h) campi speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.



## **TITOLO VIII - INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI CIMITERIALI ED EXTRACIMITERIALI**

### **Art. 32 - Diritto di sepoltura**

1. Salvo particolare ed eccezionali circostanze, accertate dal Sindaco, che ne giustificano la deroga, i cimiteri comunali debbono soddisfare di norma le esigenze della popolazione residente.
2. Nel cimitero sono ricevuti:
  - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, nel corso della loro vita, la residenza, ovvero aventi documentate origini nel Comune ed abbiano espresso in vita la volontà di essere tumulati nel loro paese d'origine;
  - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
  - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune;
  - e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
  - f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute al di fuori del Comune, e non ivi residenti, che abbiano vincoli affettivi con i residenti o con il luogo;
  - g) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 22;
  - h) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri dei caduti in guerra. Ai sensi della Legge 12 giugno 1931, n. 877 recante "Sistemazione definitiva delle salme dei caduti in guerra" e del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", le sepolture militari della 1° e 2° guerra mondiale dovranno conservarsi in perpetuo.

### **Art. 33 - Identificazione della sepoltura**

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

### **Art. 34 - Inumazione**

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dagli articoli seguenti, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere.
2. Tenuto conto della tipologia e del grado di mineralizzazione del terreno presente nel cimitero del Comune di Amaro, e sulla base dei riscontri effettuati nel tempo, il periodo di inumazione è definito in venti (20) anni.
3. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
4. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità. Allo scadere del periodo di rotazione, comunque non inferiore ad anni venti (20), l'amministrazione comunale, potrà dare corso alle esumazioni ordinarie, sicché le ossa dovranno essere recuperate e raccolte nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette avute in concessione o collocate in sepoltura privata, in questi casi le ossa devono essere raccolte nelle prescritte cassetine di zinco. In ogni caso è sempre autorizzata la collocazione di cassetine di zinco contenenti i resti ossei o urne cinerarie nelle fosse dei campi comuni a rotazione ordinaria, ove sono inumati familiari e parenti, previo pagamento dei relativi diritti, senza che tale operazione comporti il prolungamento del previsto periodo di inumazione della salma principale e senza la trasformazione di tale area in tomba privata in concessione.
5. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque (5) anni. Nel caso in cui, per obiettive difficoltà di realizzazione e nei cimiteri già esistenti, non sia possibile la realizzazione di campi di inumazione speciale, sarà consentito il permanere della salma non perfettamente decomposta nella medesima fossa e per il periodo temporale di anni 5, eventualmente prorogabile in funzione delle necessità riscontrate, previo apporto di idoneo materiale che ne favorisca la completa mineralizzazione. Il tempo di reinumazione può essere ridotto a due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.
6. L'operazione di inumazione è a pagamento secondo le tariffe comunali fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
7. Rimangono in capo al comune le spese sostenute per l'inumazione di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo il successivo ed

eventuale recupero delle spese sostenute. L'inumazione deve essere comunque effettuata in forma che garantisca il decoro del servizio.

8. Presso l'Ufficio Comune per i Servizi Generali è tenuto l'Elenco delle salme inumate, recante l'indicazione delle relative scadenze, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per la liberazione della sepoltura.

9. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

10. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

11. E' consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione.

12. Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla inumazione/tumulazione di un defunto nel cimitero di destinazione causa esaurimento degli spazi disponibili, la sua collocazione potrà essere disposta in cimitero di altro Comune qualora lo stesso sia in associazione, a scelta dei parenti o indicato dal Comune.

### **Art. 35 - Caratteristiche delle fosse**

1. in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285 ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due (2) metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci (10) anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri due (2). Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

5. Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da una croce, fornita dai parenti del deceduto o dall'agenzia di pompe funebri dagli stessi incaricata e costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

6. Sulle fosse poste nei campi d'inumazione comuni, in sostituzione della croce è permesso, a spese dei privati il collocamento di croci, monumenti o lastra orizzontale in pietra e marmo, con il rispetto delle avvertenze della Circolare del Ministero della Sanità n. 62 del 19 giugno 1978 e delle "Norme di attuazione per l'edificazione delle tombe nei Cimiteri comunali".

7. La lastra tombale orizzontale, sia nelle fosse dei campi comuni e sia per le fosse delle sepolture private in concessione dovrà attenersi alle seguenti dimensioni:

- lastra orizzontale adulti: cm. 70x170;

- lastra orizzontale fanciulli: cm. 50x85.

7 bis. Fatte salve le restanti disposizioni regolamentari, nelle fosse delle sepolture private in concessione, la lastra tombale orizzontale potrà essere collocata a copertura di due distinte fosse singole ed avere, di norma, dimensioni massime di cm. 270x170. Dovrà in ogni caso garantire il rispetto degli allineamenti e degli ingombri previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

7 ter. La possibilità di realizzare l'intervento di cui al paragrafo precedente non costituisce creazione di tombe di famiglia, disciplinate dal successivo art. 40.

7 quater. Il rispettivo periodo di concessione delle due sepolture private oggetto dell'intervento di cui al paragrafo 7 bis. rimane inalterato.

8. La fornitura e l'installazione delle lapidi, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, ivi compreso lo spostamento di lapidi e/o monumenti per consentire le operazioni cimiteriali, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa; in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

9. Sia nei campi comuni che in quelli in concessione non è consentita la collocazione di alcuna sovrastruttura, realizzata in qualsiasi tipologia di materiale, e posta al di sopra della lastra tombale.

### **Art. 36 - Tumulazione**

1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo, loculo aerato, nicchia, tomba di famiglia, le cui caratteristiche sono definite negli articoli successivi, per esservi conservato per un periodo di almeno venti (20) anni se eseguita in loculo stagno e di dieci (10) anni se eseguita in loculo areato. La tumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie non è soggetta a periodi minimi di conservazione.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
3. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
4. I loculi, celle ossarie o celle cinerarie possono essere a più piani sovrapposti.
5. L'uso dei manufatti di cui sopra costruiti dal Comune, è concesso a domanda degli interessati mediante domanda redatta in carta da bollo o resa legale. Il rilascio della concessione, a tempo determinato e revocabile, che avviene mediante scrittura privata registrata è subordinata al pagamento del canone stabilito in tariffa e delle eventuali spese contrattuali ed accessorie comunque a carico del richiedente. L'assegnazione avviene secondo la disponibilità dei manufatti osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
6. Possono richiedere la concessione dei manufatti le seguenti tipologie di utenti:
  - le persone aventi la residenza nel Comune di Amaro;
  - le persone che hanno avuto, nel corso della loro vita, la residenza nel Comune di Amaro;
  - enti e comunità presenti in ambito comunale;
  - i soggetti, che non ricadono nelle tipologie sopra indicate, ma che presentano domanda per la tumulazione dei casi particolari che hanno diritto alla sepoltura ai sensi dell'art. 32, comma 2.Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi.  
I casi di "convivenza" con il defunto sono valutati dall'Ufficio comunale competente sulla base di atti in possesso del Comune, di elementi di prova anche testimoniali e della documentazione presentata. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445. La concessione è rilasciata dopo aver effettuato gli accertamenti e i controlli di cui agli articoli 71 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.
7. Allo scadere della concessione l'Amministrazione Comunale potrà rientrare in possesso dei manufatti facendo porre i resti mortali nelle celle ossario (se provenienti da loculo) o ossario comune o area di dispersione delle ceneri o concedere di rinnovare la concessione agli eredi in base alle condizioni vigenti al momento. Per le modalità di rinnovo si rimanda a quanto disciplinato dal comma 12 dell'art. 41.
8. Fermo restando la responsabilità solidale di tutti gli interessati, i titolari per successione entro un (1) anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione.
9. Sono vietate le sub concessioni o le cessioni tra terzi.
10. Con deliberazione della Giunta Comunale vengono stabilite le modalità di concessione e di recesso individuando la numerazione, il costo e la durata della concessione di ogni manufatto.
11. Alla data di pubblicazione del presente regolamento rimangono valide tutte le deliberazioni della Giunta Comunale presenti ed aventi per oggetto le modalità di concessione e di recesso di tali manufatti.
12. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per eventuali danneggiamenti dei manufatti e delle decorazioni per qualunque causa fortuita o di forza di causa maggiore.
- 12 bis. Fanno carico interamente ai concessionari o loro aventi causa gli interventi e gli oneri necessari per lo spostamento di lapidi e/o monumenti al fine di consentire le operazioni cimiteriali, qualora la tumulazione avvenga in tomba di famiglia.
13. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può riservare tutti o una parte dei manufatti per le assegnazioni alla morte o a prenotazione.
14. Sulla lastra di marmo di chiusura (loculi colombari, nicchie-cinerarie e cellette-ossario) fornita dall'Amministrazione comunale, potrà essere posizionata la lampada votiva e un vaso portafiori; essi dovranno essere consoni con la dignità del luogo.
15. I loculi, cellette e nicchie assegnati in concessione sono di proprietà comunale, è quindi vietata qualsiasi opera che modifichi l'aspetto estetico del manufatto, anche attraverso la sostituzione o lo spostamento della lastra o la sostituzione dei sistemi di chiusura o l'inserimento di manufatti che sporgano dalla sagoma.
16. Sulla lastra i concessionari potranno, a loro spese, fare incidere le sole generalità del defunto e potrà essere posta in opera la fotografia incorniciata del defunto.
17. Gli abbellimenti dovranno essere consoni con la dignità del luogo e non potranno in ogni caso sporgere oltre cm. 20 dalla lastra.

18. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. La concessione provvisoria soggetta a stipula di atto in forma di scrittura privata è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno a scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

La durata del deposito provvisorio è fissata in anni tre (3), salvo casi eccezionali da valutarsi a discrezione del Dirigente competente. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, si notifica al concessionario l'avviso che, decorsi inutilmente ulteriori trenta (30), giorni si provvederà, a sue spese, a collocare la salma in campo di inumazione comune a rotazione. Il canone di utilizzo è calcolato in annualità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

#### **Art. 37 - Loculi**

1. Nella zona destinata dal Piano Regolatore Cimiteriale alla realizzazione di loculi colombari fuori terra, ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza mt. 2,25, di larghezza mt. 0,75 e di altezza mt. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi alla costruzione di nuovi loculi, potrà aumentare tali misure. Le caratteristiche e le modalità di realizzazione dei loculi sono stabilite dal Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0172/Pres.

2. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

3. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

4. E' ammessa l'installazione di supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione di limitate dimensioni e di modello sobrio, in consonanza con la dignità del luogo.

5. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del DPR 10 settembre 1990 n. 285. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. E' consentita la collocazione di una o più cassette di resti ossei o urne cinerarie in un unico tumulo/loculo che sia o meno presente un feretro senza che questo comporti alcun prolungamento della durata della concessione o del periodo di tumulazione, previo pagamento dei relativi costi.

7. Per l'assegnazione in concessione si applicano le modalità previste dall'art. 36 del presente regolamento.

#### **Art. 38 - Ossario**

1. Oltre all'ossario comune, destinato alla conservazione collettiva in perpetuo dei resti mortali, sono realizzate nei Cimiteri comunali e nelle apposite zone allo scopo indicate dal Piano Regolatore Cimiteriale, delle cellette ossari individuali per i resti rinvenuti; tali manufatti sono realizzati a cura e spese del Comune.

2. Tali ossari dovranno avere le seguenti dimensioni interne minime: mt. 0,30 di larghezza - mt. 0,30 di altezza - mt. 0,70 di lunghezza. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi alla costruzione di nuove cellette ossari individuali, potrà aumentare tali misure.

3. La cassetta di zinco destinata a contenere i resti della salma da collocare nella celletta ossario sarà fornita dai parenti del defunto; a carico degli stessi saranno, inoltre, tutte le spese connesse per la raccolta dei resti, rimozione e nuova collocazione e di quant'altro previsto. All'interno degli ossari è consentita la collocazione dei resti di una sola salma esumata o estumulata e, qualora lo spazio lo consenta, di due urne cinerarie/cassette ossario debitamente sigillate, versando la tariffa prevista.

4. Nel caso di tumulazione di resti non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, bensì l'usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

5. E' consentita la collocazione di una o più cassette di resti in un unico ossario, senza alcun prolungamento della durata della concessione, previo pagamento dei relativi costi.

6. Per l'assegnazione in concessione delle celle ossario si applicano le modalità previste dall'art. 36 del presente regolamento.

#### **Art. 39 - Nicchie cinerarie**

1. Oltre al cinerario comune, destinato alla conservazione collettiva in perpetuo dei resti mortali, sono realizzate nei cimiteri comunali e nelle apposite zone allo scopo indicate dal Piano Regolatore Cimiteriale, delle nicchie cinerarie individuali per la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione.

2. Tali nicchie dovranno avere le seguenti dimensioni interne minime: mt. 0,30 di larghezza - mt. 0,30 di altezza - mt. 0,50 di lunghezza. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi alla costruzione di nicchie cinerarie individuali, potrà aumentare tali misure.

3. Potranno essere utilizzate le celle ossario anche come nicchie cinerarie.

4. Nel caso della tumulazione di resti non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

5. E' consentita la collocazione di una o più urne cinerarie in una unica nicchia senza alcun prolungamento della durata della concessione, previo pagamento dei relativi costi.

6. Per l'assegnazione in concessione delle nicchie cinerarie si applicano le modalità previste dall'art. 36 del presente regolamento.

#### **Art. 40 - Tombe di famiglia**

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di sepolture private di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto edilizio, per l'approvazione, al competente settore (Edilizia privata) del Comune previo parere della commissione edilizia comunale, qualora istituita; l'inizio dei lavori dovrà aver luogo entro un (1) anno dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. Alla scadenza di tale termine, l'area oggetto di concessione, in assenza di specifica richiesta di proroga, torna nella piena disponibilità del Comune.

2. Nella zona che dovesse eventualmente essere destinata, dal Piano Regolatore Cimiteriale, a sepolture private riservate, potrà essere data in concessione, previo pagamento della tassa relativa, l'area per la costruzione di:

a) tombe di famiglia monumentali a edicola;

b) tombe di famiglia interrate a raso.

3. Le tombe di famiglia monumentali a edicola a più posti fino al massimo di sei (6) fuori terra ed eventuali quattro (4) interrati, con sepoltura a tumulazione, dovranno essere costruite con le seguenti caratteristiche e prescrizioni:

- rispetto dei distacchi laterali e frontali indicati nel Piano Regolatore Cimiteriale del singolo Cimitero;
- l'ingombro del manufatto edilizio dovrà rispettare le dimensioni fissate di mt. 3,00 di lunghezza, di mt. 3,00 di larghezza e di mt. 3,00 di altezza (per le coperture piane) e di mt. 3,50 di altezza al colmo (per le coperture a due falde inclinate);
- la quota al finito del piano di calpestio interno della cappella dovrà essere di almeno 15 cm. superiore al piano naturale del terreno;
- tutte le coperture delle tombe di famiglia a edicola siano piane o a due falde inclinate ed impostate allo stesso livello delle costruzioni limitrofe, se esistenti o della recinzione.

Le tombe di famiglia a edicola devono avere struttura in cemento armato con pareti verticali e solette orizzontali dello spessore idoneo, con rispetto delle norme antisismiche vigenti e delle caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi ed ai gas. Le solette orizzontali dei loculi devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita del liquido. L'ingombro libero interno dei loculi laterali non deve essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza cm. 225, di larghezza cm. 75 e di altezza cm. 70. A detto ingombro deve essere aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. A tumulazione avvenuta, la chiusura dei loculi dovrà essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa intonacata nella parte esterna o con elemento in pietra naturale o con una lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. I manufatti dovranno avere uno spazio centrale della larghezza minima netta di cm. 90, da mantenere sempre libero per l'accesso ai loculi laterali. I materiali previsti per le finiture delle cappelle dovranno essere: intonaci, marmi, pietre naturali, o altri materiali inalterabili agli agenti atmosferici e di idonea durabilità. La copertura dovrà essere piana o a due falde inclinate e le acque meteoriche dovranno essere in ogni caso smaltite entro l'area di pertinenza della tomba stessa. Le scritte, il portalampada, la croce ed il portafoto di ciascun loculo dovranno essere realizzati in materiale durevole. Le scritte da apporre avranno caratteri lineari di altezza non superiore a 5 cm. e dovranno riportare il nome e cognome, la data di nascita e

la data di morte del defunto. Croci, statue e portafiori non dovranno debordare dai volumi di pertinenza della tomba. La manutenzione del manufatto è a totale carico dei concessionari, ivi compreso lo spostamento di piastre e/o altri elementi al fine di consentire le operazioni cimiteriali.

4. La durata della concessione cimiteriale per le tombe di famiglia a edicola è di novantanove (99) anni eventualmente prorogabili. Per le modalità di rinnovo si rimanda a quanto disciplinato dal comma 12 dell'art. 41.

5. Le tombe di famiglia a raso potranno contenere fino al massimo di sei (6) loculi ipogei (interrati) disposti su due file di tre loculi sovrapposti. Sono destinate al seppellimento di salme col sistema a tumulazione in un'area riservata delle seguenti dimensioni: mt. 4,00 di lunghezza e mt. 3,00 di larghezza. Le opere edilizie monumentali dovranno rispettare i criteri prescritti per la tumulazione dal D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, dalla Circolare n. 24 del 24.6.1993 e le norme dimensionali e costruttive riportate di seguito.

6. Ogni tomba di famiglia a raso dovrà rispettare le medesime norme realizzative previste per le tombe di famiglia a edicola sopra indicate. A tumulazione avvenuta, la chiusura dei loculi dovrà essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa intonacata nella parte esterna o con elemento in pietra naturale o con una lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. I manufatti dovranno avere uno spazio centrale della larghezza minima netta di cm. 90, da mantenere sempre libero per l'accesso ai loculi laterali. Le lastre orizzontali di rivestimento dovranno essere realizzate in pietra naturale o marmo con uno spessore variabile da un minimo di cm. 3 ad un massimo di cm. 20, in modo da raggiungere in totale un'altezza massima fuori terra di cm. 30 dal piano di campagna. Sulle lastre orizzontali, ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro delle stesse, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi che non superino lo spessore massimo di cm. 5. E' pure ammessa l'installazione di supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione di limitate dimensioni e di modello sobrio, in consonanza con la dignità del luogo. Viene pure concessa la facoltà, riducendo le dimensioni della lastra, di ricavare entro il perimetro della fossa, zone destinate alla semina di piante di bordure e di fiori, o zone da sistemare a prato.

7. E' vietata l'apposizione di arbusti, siepi e, in generale, di piante le cui dimensioni di crescita eccedano l'altezza massima di cm. 50 ed il diametro massimo di cm. 50. La lapide verticale avrà la faccia posteriore a filo con la testata della lastra orizzontale.

8. E' fatto divieto di collocare la lapide verticale in posizioni diverse da quelle qui contemplate, come, ad esempio, a metà della lastra orizzontale, o in altri modi. Sulla lapide verticale ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, con i caratteri stabiliti dalle norme specifiche, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi, in alternativa o in aggiunta a quanto non applicato o scolpito sulla lastra orizzontale. Non è consentito comunque applicare alla lapide verticale elementi notevolmente emergenti, quali, ad esempio, croci e sculture di altezza superiore a 100 cm.

9. La manutenzione del manufatto è a totale carico dei concessionari.

9 bis. Fanno carico interamente ai concessionari o loro aventi causa gli interventi e gli oneri necessari per lo spostamento di lapidi e/o monumenti al fine di consentire le operazioni cimiteriali.

10. La durata della concessione cimiteriale per le tombe di famiglia a raso/interrate è di novantanove (99) anni eventualmente prorogabili. Per le modalità di rinnovo si rimanda a quanto disciplinato dal comma 12 dell'art. 41.

11. Le tombe a raso o a edicola cadranno nella libera disponibilità del Comune in caso di mancanza di domanda di proroga della concessione ovvero di legale presunzione di abbandono degli aventi diritto e di vane ricerche di rintraccio degli stessi. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la proroga della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

12. Le caratteristiche sopra indicate potranno essere modificate all'interno del Piano Regolatore Cimiteriale in relazione alle esigenze costruttive e di spazio disponibile.

13. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri nelle rispettive nicchie o cellette o all'interno di un loculo privo di feretro non è necessaria la chiusura del tumulo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna bensì con la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

14. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo o tomba di famiglia sia o meno presente un feretro previo pagamento dei relativi costi.

15. Le modalità di concessione delle tombe di famiglia sono definite mediante Deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 41 - Sepoltura privata nel cimitero**

1. Il Comune può concedere a privati e a enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.

2. Alle sepolture private, siano esse tombe in terra o loculi o altra tipologia, si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento per le altre aree cimiteriali relativamente alle operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e collocamento dei resti ossei e ceneri, con esecuzione dei servizi ad opera degli operatori cimiteriali incaricati e l'applicazione delle relative tariffe cimiteriali vigenti.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o a enti con fini di lucro.
4. Il diritto delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia (coniuge; discendenti e ascendenti in linea retta; collaterali ed affini fino al II° grado), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Può essere autorizzata, su richiesta motivata dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini fino al II° grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all'ufficio comunale competente che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, concede il nulla osta. Analogamente si procede per dimostrare la condizione di convivente e di benemerito. Rimangono tassativamente escluse dal diritto alla sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi esplicitati nel presente articolo. Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto di uso della sepoltura, diritto non commerciabile né trasferibile o cedibile a qualunque titolo. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il diritto deve essere incluso negli atti successori del concessionario. L'eventuale diniego alla concessione deve essere comunicato agli interessati.
5. L'assegnazione avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
6. Al fine di soddisfare il maggior numero di istanze, non potrà essere richiesta più di una sepoltura per ogni richiedente, per cui le nuove concessioni saranno rilasciate per singoli tumuli con misure fisse pari a mq. 2 (mt. 2 di lunghezza x mt. 1 di larghezza). Le concessioni in essere aventi misure superiori a quelle indicate dal presente comma possono essere rinnovate; le concessioni che siano invece oggetto di revoca, rinuncia o abbandono ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, saranno trasformate in concessioni/tumuli singoli nel rispetto e nei limiti delle misure sopra indicate.
7. Le concessioni in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali, sono rilasciate agli interessati mediante domanda redatta in carta da bollo o resa legale. Il rilascio della concessione, a tempo determinato e revocabile, che avviene mediante scrittura privata registrata è subordinata al pagamento del canone stabilito in tariffa e delle eventuali spese contrattuali ed accessorie comunque a carico del richiedente.
8. Le fosse dovranno rispettare le caratteristiche e le misure di cui all'art. 35 del presente regolamento.
9. Le aree di sepoltura privata sono individuate dal Piano Regolatore cimiteriale le cui planimetrie dovranno indicare tutte le concessioni di aree in atto e dovranno essere aggiornate almeno ogni dieci (10) anni o ogni qualvolta siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
10. Al fine di garantire l'uniformità, gli allineamenti previsti in planimetria e la regolarità nelle procedure di esumazione, salvo che il Comune disponga diversamente, nel cimitero comunale non sono concesse sepolture private all'interno e nelle file dei campi comuni di inumazione a rotazione e viceversa.
11. Le sepolture private in concessione oggetto di revoca, rinuncia, abbandono o di mancato rinnovo entro un (1) anno dalla scadenza o mancata corresponsione delle tariffe dovute, rientrano nella disponibilità del Comune che può cederle in concessione ad altro soggetto nel rispetto dei tempi di inumazione/tumulazione dell'ultimo defunto sepolto. Nei casi di dimensioni limitate e scarsi spazi disponibili all'interno del cimitero, le stesse possono essere trasformate insindacabilmente in sepolture a rotazione ordinaria, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente comma 10.
12. Allo scadere della concessione la stessa può essere rinnovata, in base ai costi e modalità in vigore al momento e s'intende riservata alla persona del concessionario e, alla morte di questi, ai suoi successori ed eredi diretti secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Fermo restando la responsabilità solidale di tutti gli interessati, i titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione. In caso di trasferimento di residenza il titolare della concessione deve comunicare il nuovo recapito all'ufficio comunale competente. La concessione può essere rinnovata, su richiesta del concessionario, nei cinque anni antecedenti la scadenza. Decorso un (1) anno dalla scadenza della concessione la sepoltura rientra nella disponibilità del Comune che può disporne con le modalità indicate al comma precedente.
13. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.
14. Sono vietate le sub concessioni o le cessioni tra terzi.
15. Con deliberazione di Giunta Comunale vengono stabilite le modalità di concessione e di recesso individuando, il costo e la durata della concessione. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide tutte le concessioni in essere e ogni deliberazione in vigore della Giunta Comunale aventi

per oggetto le modalità di concessione e di recesso di tali aree. In ogni caso la durata massima della concessione è di novantanove anni, salvo rinnovo.

16. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), possono essere revocate, quando siano trascorsi cinquant'anni dalla tumulazione dell'ultima salma nei casi indicati all'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 285/1990.

17. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per eventuali danneggiamenti dei manufatti e delle decorazioni per qualunque causa fortuita o di forza di causa maggiore.

18. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere alla solida e decorosa manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire le attività di restauro che l'Amministrazione ritiene indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene nonché a rimuovere eventuali abusi. In caso d'inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà, previa diffida, disporre mediante apposito provvedimento, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

18 bis. Fanno carico interamente ai concessionari o loro aventi causa gli interventi e gli oneri necessari per lo spostamento di lapidi e/o monumenti al fine di consentire le operazioni cimiteriali.

18 ter. Qualora, al momento di effettuare l'inumazione in sepoltura privata, o comunque la inumazione o tumulazione in tombe di famiglia, il concessionario o i suoi aventi causa non avessero provveduto allo spostamento dei monumenti e/o manufatti al fine di consentire le operazioni cimiteriali, il feretro sarà deposto temporaneamente nella camera mortuaria in attesa che i concessionari provvedano alle operazioni di loro spettanza.

18 quater. Il deposito temporaneo potrà avere una durata massima di 72 (settantadue) ore. Trascorso infruttuosamente tale termine si procederà all'inumazione del feretro in campo comune a rotazione. In soli casi eccezionali, debitamente motivati, il deposito potrà perdurare per un periodo maggiore a condizione che il feretro sia racchiuso in involucro a tenuta e che la camera mortuaria sia dotata di apparecchiature per la climatizzazione.

19. Nelle sepolture private è concessa la collocazione di cassetine di zinco e/o di urne cinerarie secondo le modalità e costi stabiliti con delibera della Giunta Comunale.

20. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro previo pagamento dei relativi costi.

21. Per esigenze connesse con la riorganizzazione dei campi a tumulazione riservata, è consentito solo all'Amministrazione Comunale procedere allo spostamento delle sepolture assegnate in concessione e dei relativi monumenti nello stesso campo o in altri campi riservati.

22. Presso il competente Ufficio comunale è tenuto il registro delle concessioni, recante l'indicazione delle relative scadenze, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per la liberazione della sepoltura.

#### **Art. 42 - Decadenza delle concessioni**

1. La decadenza della concessione è dichiarata dal Responsabile del servizio, nei seguenti casi:

- a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto;
- c) quando non sia stato provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente regolamento;
- d) quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- e) quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito dall'atto di concessione.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata con determinazione motivata del Responsabile del servizio e comunicata ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste; in questo caso non è previsto alcun rimborso per il concessionario, il quale ha tuttavia la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie. Nella lettera di diffida dovrà essere altresì precisato il termine entro cui l'interessato dovrà eseguire le estumulazioni. In caso di inerzia, il Comune provvederà d'ufficio a trasferire i resti mortali nell'ossario o, occorrendo, nel campo speciale per l'inumazione di salme non mineralizzate. La decadenza della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irrimediabilità, mediante pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco o suo delegato dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo comune a rotazione, nell'ossario o nel cinerario comune. Il Sindaco dispone inoltre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.



4. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario.

#### **Art. 43 - Estinzione delle concessioni**

1. Costituisce causa di estinzione della concessione la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che la richiesta di rinnovo sia pervenuta entro il termine di un (1) anno, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Le monete, le pietre preziose, i ricordi personali ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale incaricato per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

#### **Art. 44 - Revoca delle concessioni**

1. Salvo quanto disposto dall'art. 92, 2° comma del DPR 285/90, è facoltà del Comune revocare gli atti di concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.
2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, agli aventi diritto viene concessa a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero in aree o in costruzioni indicate dal Comune, rimanendo a carico del Comune le spese.
3. La revoca della concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta (60) giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero, indicando la giornata fissata per la traslazione delle salme. La traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 45 - Acquisizione delle tombe abbandonate**

1. Qualora nel corso della concessione sussistano fondati motivi per ritenere abbandonata una sepoltura privata riservata (loculo, ossario o cinerario individuale, tomba di famiglia a edicola o a raso), il Responsabile dell'Ufficio Comunale incaricato, o suo delegato, comunica al concessionario o avente causa, mediante lettera raccomandata con RR o notificata a mezzo del messo comunale, l'avvio del procedimento di revoca della concessione.
2. In caso di irreperibilità degli interessati, la comunicazione di cui al precedente comma sarà effettuata mediante pubblicazione della lettera all'albo pretorio del Comune e nell'apposito albo ubicato all'ingresso dei Cimiteri, per sessanta (60) giorni consecutivi.
3. Il silenzio da parte del concessionario o avente causa e la mancanza di ogni eccezione per trenta (30) giorni dalla avvenuta comunicazione costituirà presunzione legale di abbandono della sepoltura.
4. Il Comune, dopo avere adottato regolare provvedimento di revoca della concessione da parte del Responsabile dell'Ufficio Comunale incaricato, entrerà nella disponibilità della sepoltura privata.

#### **Art. 46 - Cittadini assistiti**

1. L'Amministrazione Comunale provvede ad assumere tutti i costi connessi alle esequie ed alla sepoltura delle persone per le quali provvedeva in vita all'integrazione delle rette di ricovero, qualora le stesse abbiano versato l'importo forfetario stabilito dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 47 - Esumazioni**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono di norma dopo dieci (10) anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione nel Comune di Amaro è stabilito un tempo di rotazione pari ad anni venti (20).
3. Per quanto riguarda le esumazioni ordinarie l'Ufficio incaricato del Comune terrà aggiornato un Registro delle sepolture, per l'aggiornamento continuo delle posizioni. Al fine di consentire le operazioni di esumazione ordinarie delle salme nei campi comuni a rotazione, l'ufficio competente, con congruo anticipo e dopo aver individuato gli eredi diretti del defunto, provvederà all'invio alla loro residenza di una comunicazione. Con tale avviso verrà comunicato, fra l'altro, l'avvio delle prossime operazioni di esumazione nonché fornite e richieste disposizioni in particolar modo sulla collocazione dei resti. I parenti, che potranno a richiesta assistere alle operazioni di esumazione, possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi,

decorazioni e oggetti simili. Nel caso in cui gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo. Le monete, le pietre preziose, i ricordi personali ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale incaricato per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune. Un elenco con il nome, cognome ed anno di morte del defunto e l'ubicazione della relativa fossa oggetto di esumazione ordinaria sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo del cimitero.

4. L'operazione di esumazione è a pagamento secondo le tariffe comunali fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

5. Rimangono in capo al comune le spese sostenute per l'esumazione ordinaria di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo il successivo ed eventuale recupero delle spese sostenute. L'esumazione deve essere comunque effettuata in forma che garantisca il decoro del servizio.

6. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria ove necessario per motivi di sanità pubblica.

7. Le esumazioni straordinarie di cui al comma 6 devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia e sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno.

8. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

9. Le lapidi, i cippi ed altro materiale recuperati durante le operazioni di esumazione saranno ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività devono essere smaltiti nel rispetto della normativa di settore e regolamentare.

#### **Art. 48 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati, in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere, o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria ove necessario per motivi di sanità pubblica.

4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti (20) anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque (5) anni.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

6. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

7. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

8. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro su idoneo automezzo destinato al trasporto funebre.

9. Le estumulazioni per traslazioni definitive o per interventi di manutenzione di tombe già esistenti che esigano traslazioni temporanee, vengono eseguite su domanda scritta degli interessati in qualunque mese dell'anno, secondo la programmazione dei lavori predisposta dal Comune e compatibilmente con il parere sanitario. L'ufficio competente darà preavviso per iscritto agli aventi diritto i quali verranno, comunque, informati qualora, per ragioni di urgenza, la rimozione fosse già avvenuta. Se gli aventi diritto, non saranno rintracciati, si provvederà mediante avviso da pubblicarsi per quindici (15) giorni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero al quale i lavori si riferiscono.

#### **Art. 49 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali**

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui agli articoli precedenti. In questo caso le ossa sono

raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. E' ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe (sia a rotazione ordinaria, private in concessione o tombe di famiglia) assieme a feretri di congiunti, conviventi, nonché altre persone individuate in via testamentaria, delle cassette contenenti resti ossei e delle urne cinerarie previo pagamento dei relativi costi.

2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.

3. La cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria è consentita previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

4. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 3, la cremazione è autorizzata decorsi trenta (30) giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.

5. Le ceneri derivanti dalla cremazione disposta ai sensi del comma 3 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.

7. Per l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri di cui al comma 3 trovano applicazione gli articoli successivi.

8. Con Deliberazione della Giunta Comunale sono fissati i costi del servizio di collocazione dei resti a carico dei richiedenti.

#### **Art. 50 - Cappella privata fuori del cimitero**

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.

2. Le cappelle sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del Regio Decreto 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

3. Le cappelle private fuori dal cimitero sono disciplinate dagli artt. 101, 102, 103 e 104 del D.P.R. 285/1990.

#### **Art. 51 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi**

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 50, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerite o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale.

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno dieci (10) anni dalla morte.

4. Le caratteristiche e modalità di realizzazione delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri sono stabilite dal Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0172/Pres.

### **TITOLO IX - CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

#### **Art. 52 - Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o, successivamente, di conservazione del feretro, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.

2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui all'articolo 53, commi 3 e 4.

3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

4. Il comune può incentivare la pratica della cremazione.

#### **Art. 53 - Affidamento e dispersione delle ceneri**

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione

debba avvenire in Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.

3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai parenti di primo grado.

5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

6. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

7. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento o delega all'impresa funebre, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:

a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;

b) l'esecutore testamentario;

c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.

#### **Art. 54 - Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:

a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;

b) in natura, sia su aree private che di proprietà comunale;

c) in aree private.

2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento (200) metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento (200) metri da stabilimenti balneari.

3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento (200) metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.

5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.

6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

#### **Art. 55 - Modalità di conservazione delle urne affidate**

1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione o un cimitero d'urne con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.
3. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.
4. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale per esservi custodita in apposito locale individuato. A tal fine l'urna può essere riaffidata ad un erede del defunto previo accordo ed assenso degli altri eredi legittimati. Nel caso in cui l'urna non venga reclamata da alcuno o riaffidata secondo la procedura sopra descritta, entro sessanta (60) giorni dalla consegna, verrà depositata temporaneamente all'interno dell'ossario comune. Le ceneri potranno quindi essere disperse, a completa ed insindacabile discrezione del Comune, nel cinerario comune previa redazione di apposito verbale ed annotazione nei registri.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.

#### **Art. 56 - Senso comunitario della morte**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 8, lettere a), b) e c), apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

#### **Art. 57 - Realizzazione di crematori**

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. Le emissioni sono soggette al controllo della Provincia o altro Ente competente, che si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 8 della legge 130/2001.

#### **Art. 58 - Applicazione retroattiva**

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente Capo.

### **TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 59 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri**

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

#### **Art. 60 - Informazione sulle pratiche funerarie**

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i Comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, nonché alle forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente.

#### **Art. 61 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

1. Nel cimitero si può entrare solo a piedi, fatta esclusione dei mezzi di locomozione per le persone disabili e delle auto funebri ed i mezzi di manutenzione e d'opera comunale e delle ditte autorizzate.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei ciechi;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
  - c) ai bambini se non accompagnati da adulti.

3. E' vietato a chiunque l'ingresso ai reparti interessati dalle esumazioni e delle estumulazioni.
4. E', altresì, vietato disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale.
5. All'esterno ed all'interno dei cimiteri è vietato effettuare qualsiasi tipologia di vendita o proposta commerciale.
6. Fatte salve responsabilità civile e penali chiunque, nel Cimitero, tenga un contegno irriverente o comunque offensivo verso il culto dei morti, rechi danno ai manufatti, alle piante, agli oggetti od attrezzi di qualunque uso, asporti fiori o arredi dalle tombe altrui o dia comunque molestia ai visitatori, sarà immediatamente diffidato ad uscire e, se ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità competente.
7. Nei Cimiteri è vietato gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori o collocare rifiuti nei contenitori in maniera impropria.
8. Senza regolare permesso dell'Amministrazione comunale è vietato asportare oggetti dai cimiteri, nonché realizzare lavori per cui è previsto il rilascio di specifica autorizzazione.
9. Sono vietati, salvo speciali permessi rilasciati dall'Amministrazione comunale, depositi di oggetti funebri o altri, l'affissione di avvisi, quadri e di qualsiasi annuncio, nonché la distribuzione, l'offerta e la vendita di stampati ed oggetti di qualsiasi genere.
10. I fiori coltivati o collocati sulle sepolture e le piante ed arbusti ornamentali che sporgono dallo spazio assegnato o superino l'altezza di mt. 1,00 rendendo poco agevole la sorveglianza del cimitero, oppure siano collocati o cresciuti nei corridoi di rispetto fra una sepoltura e l'altra o siano dissecati o imputriditi, verranno sistemati o asportati dal personale di servizio addetto alla custodia del cimitero.
11. Nel cimitero è consentita la collocazione delle sole lapidi, croci e marmi tombali e la collocazione di soli oggetti di carattere funerario (vasi fiori, fotografie, lampade votive, lumini, iscrizioni bronzee o di altro materiale, piccole statue a carattere religioso); è vietata la collocazione di sovrastrutture, realizzate in qualsiasi tipologia di materiale, e poste al di sopra della lastra tombale.
12. L'Amministrazione Comunale, attraverso il personale in servizio di custodia, si riserva l'insindacabile facoltà di rimuovere dalle sepolture ogni oggetto non corrispondente alla sacralità del sito, previo deposito degli stessi in un luogo di custodia debitamente individuato ove potranno essere recuperati dai proprietari.
13. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in base alle norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive integrazioni e modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 nonché con l'obbligo in capo al trasgressore di sospendere il comportamento vietato, rimuovere gli oggetti non consentiti e ripristinare le condizioni dei luoghi. In caso di mancata esecuzione si procederà con intervento sostitutivo ad opera del personale comunale, o ditta incaricata, con addebito delle relative spese al trasgressore.

#### **Art. 62 - Esecuzione di lavori all'interno del cimitero**

1. Nessun lavoro nei cimiteri comunali potrà essere iniziato senza autorizzazione dell'Autorità comunale. In tal senso il richiedente dovrà inoltrare specifica domanda, allegando una fotocopia del documento di identità ed idonei elaborati grafici dell'intervento. Copia della domanda viene trasmessa al personale cimiteriale addetto al servizio di custodia.
2. Sono escluse dall'autorizzazione di cui al comma 1. le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino le opere in alcuna parte e tendano solo a conservarle ed a restaurarle, nonché la collocazione delle sole lapidi, croci e marmi tombali e la collocazione di soli oggetti di carattere funerario (vasi fiori, fotografie, lampade votive, lumini, iscrizioni bronzee o di altro materiale, piccole statue a carattere religioso), a condizione che rispettino le indicazioni contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale Comunale e siano comunque consone alla sacralità dei luoghi.
3. Le Ditte edili che svolgono il servizio per conto dei privati, con esclusione di quelli di cui al comma 2, devono provvedere a comunicare la data dell'intervento all'interno dei cimiteri. Devono altresì, in ogni caso, provvedere in proprio allo smaltimento di tutti i materiali di scavo e di rifiuto secondo la normativa vigente, evitando di spargere materiali, di imbrattare o danneggiare opere. L'Impresa ha l'obbligo di ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Nel caso in cui l'Impresa non vi ottemperi, vi provvederà l'amministrazione Comunale addebitandone le relative spese.
4. Nella realizzazione dei lavori, l'Impresa deve provvedere alla recinzione dell'area assegnata, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. I materiali da costruzione in genere non potranno essere introdotti nei cimiteri se non già portati a completa lavorazione. Potranno essere effettuati sul luogo solamente lavori di rifinitura nonché quelli di carattere murario strettamente indispensabili.
6. Il personale addetto al servizio di custodia del cimitero vigila e controlla che l'esecuzione dei lavori, laddove previsto, sia conforme ai progetti presentati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati; può impartire

opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

7. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio.

8. Salvo precise e motivate deroghe rilasciate da parte del responsabile del Servizio, nei giorni festivi o in quelli di pubbliche onoranze nei Cimiteri non potranno essere eseguiti lavori di sorta. Dal 31 Ottobre al 4 Novembre compresi è vietata qualsiasi lavorazione e l'introduzione di lapidi, marmi od ornamenti fissi di qualsiasi genere; le Imprese edili devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazioni dei materiali, allo smontaggio di eventuali armature e ponti.

9. Il personale delle Imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, in particolare nell'occasione di onoranze funebri.

10. Ai sensi dell'art. 28, comma 2 bis, della L.R. 12/2011, le imprese impegnate in servizi e lavori all'interno dei cimiteri devono notificare preventivamente al responsabile della custodia i nominativi del personale impiegato con l'evidenza del ruolo rivestito all'interno dell'azienda.

11. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in base alle norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive integrazioni e modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e con l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

#### **Art. 63 - Rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa di settore e del regolamento Comunale vigente.

#### **Art. 64 - Sanzioni amministrative**

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria) è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 51 della medesima L.R. 12/2011 e disciplinate secondo le modalità previste dalla L.R. 1/1984.

2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne introitano i relativi proventi.

#### **Art. 65 - Disposizioni transitorie**

1. Le attività, i comportamenti, le situazioni, lo stato di fatto dei luoghi in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi e conformarsi alle norme e prescrizioni di questo provvedimento, se non diversamente stabilito con altri e distinti atti adottati dagli organi del Comune di Amaro, entro il termine di novanta (90) giorni dalla sua entrata in vigore.

2. In ogni caso il Sindaco può derogare, con proprio espresso provvedimento, dall'applicazione delle norme del presente Regolamento qualora le stesse impediscano o limitino l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

#### **Art. 66 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali, sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

#### **Art. 67 - Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione. Dalla suddetta data è abrogato ogni precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente e le sue successive integrazioni e modificazioni ed ogni altro provvedimento inerente la materia di polizia mortuaria, mentre rimangono valide tutte le deliberazioni della Giunta Comunale in corso di validità presenti ed aventi per oggetto le modalità di concessione e tariffazione dei servizi, costi di concessione e disciplina di recesso dalle concessioni stesse.

#### **Art. 68 - Norma finale**

1. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.

#### **Art. 69 - Riferimenti Normativi**

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:

- Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265;
- D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
- Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993;
- Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
- D.P.R. 254/2003;
- Normativa di settore sul trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- Decreto del Presidente della Regione 28.08.2015, n. 0172/Pres.